

IL TRIBUNALE DI SASSARI

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Ezio Castaldi Presidente

Dott.ssa Giovanna M. Mossa Giudice

Dott. Gaetano Savona Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 2 del ruolo generale delle procedure di concordato preventivo per l'anno 2019, riunita alla procedura prefallimentare n. 91 del 2018, promossa da:

Andrea Oggiano s.r.l., con sede in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda, Strada 5 n. 16, P.IVA 02230930907, elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv. Nicola Andrea Oggiano, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

§§§

Con ricorso depositato in data 12.4.2019, Andrea Oggiano s.r.l. ha domandato: **a)** ai sensi dell'art. 161, comma VI, legge fallimentare, di essere ammessa a concordato preventivo, con riserva di depositare piano e proposta concordataria entro il termine, richiesto in 60 giorni in considerazione della pendenza di istanza di fallimento nei suoi confronti (giudizio prefallimentare r.g. 91 del 2018); **b)** di ordinare agli enti competenti il rilascio di regolare DURC in suo favore.

Con decreto del 23.4.2019 la procedura prefallimentare e quella concordataria sono state riunite ed è stato assegnato termine alla debitrice per integrare la documentazione prodotta, onde consentire di provvedere sulle istanze formulate.

Andrea Oggiano s.r.l. ha integrato la documentazione.

Sicché, allo stato, si rileva che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, in quanto la società debitrice ha sede nel circondario di Sassari;
- risulta lo svolgimento da parte della debitrice di attività d'impresa e la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, legge fallimentare;
- sussiste quanto meno lo stato di crisi della ricorrente (salva miglior valutazione circa la



- sussistenza dello stato di insolvenza, ove risulti necessaria nel corso del procedimento);
- la ricorrente non risulta essere stata già sottoposta a fallimento o procedura concordataria;
 - Andrea Oggiano s.r.l. ha prodotto delibera dell'organo amministrativo della società, redatta nelle forme di cui all'art. 152, comma II, legge fallimentare;
 - la ricorrente ha depositato i bilanci d'esercizio 2015, 2016 e 2017 con la relativa delibera di approvazione assembleare e la ricevuta di deposito presso la Camera di Commercio competente;
 - la debitrice ha depositato l'elenco dei creditori della società, con l'ammontare del credito.

§§§

Per quanto sopra, la domanda di assegnazione del termine per il deposito di piano e proposta concordataria, oltre che della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, legge fallimentare, deve essere accolta, assegnando alla ricorrente il termine di 60 giorni.

Come già osservato con il decreto del 23.4.2019, il *dies ad quo* è quello di presentazione della domanda di ammissione a concordato, a prescindere dal momento in cui il Tribunale si esprime circa la concessione dello stesso (Cass. 29740 del 2018).

§§§

Con riferimento all'istanza volta all'ordine di rilascio del DURC, si osserva che:

- all'impresa che abbia presentato domanda di concordato è precluso il pagamento dei crediti anteriori al deposito della domanda, pena la non ammissione al concordato ai sensi dell' art. 173, terzo comma L.F..
- l'art. 5, comma II, lettera b), del D.M. 24 ottobre 2007, prevede che “2. *La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole; b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito*”.

Osservato, pertanto, che dal combinato disposto delle norme sopra indicate, si ricava che, nel caso di concordato con continuità aziendale, il DURC dovrebbe essere rilasciato anche ove nel piano non fosse previsto il pagamento integrale dei crediti INPS.

Rilevato, tuttavia, che, allo stato, non risulta il rifiuto da parte dei competenti enti pubblici di rilascio dello stesso e, pertanto, prima di adire le vie giudiziarie onde ottenere rilascio del DURC,



la ricorrente deve domandarlo agli enti competenti e soltanto successivamente, in caso di diniego, potrà agire in sede giudiziaria per il rilascio.

§§§

Il Collegio, infine, in considerazione della natura della procedura, ritiene opportuno nominare sin da ora commissario giudiziale, impartendo le direttive più avanti illustrate.

Per questi motivi

Il Tribunale

concede

alla società ricorrente il termine di 60 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f.;

rigetta

la domanda di ordine volto al rilascio del DURC regolare;

dispone

ai sensi dell'art.161 c.8 l.f., che la società debitrice depositi in via telematica e comunichi al commissario giudiziale, ogni 15 giorni, decorrenti da data odierna, sintetica, ma esaustiva, relazione inerente:

- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, *advisor*, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;
- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

La ricorrente è avvertita che:

- in pendenza di procedura, non può compiere atti di straordinaria amministrazione, se non



- urgenti e comunque previa autorizzazione del Tribunale (da richiedere con istanza telematica, da inviare, contestualmente, anche al commissario giudiziale), che verrà concessa soltanto se verranno allegati e documentati adeguatamente i motivi e i caratteri di necessità e urgenza;
- non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
 - in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati, di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, di pagamento di crediti anteriori, nonché degli altri previsti dalla legge, la domanda di ammissione alla procedura concordataria verrà dichiarata inammissibile;
 - è facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposto e/o del piano.

Nomina

commissario giudiziale la dott.ssa Elena Catelan, la quale dovrà vigilare:

- sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente;
- sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria;

Il Commissario provvederà immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inidonea alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Pubblico Ministero e al Commissario.

Sassari, 6 maggio 2019.

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Ezio Castaldi

